

Regolamento ICI - Comune di VILLANOVA D'ALBENGA

Data Delibera: 31/03/2003

Numero Delibera: 6

Data entrata in vigore: 01/01/2003

Tipo regolamento: Regolamento ICI

Titolo: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

N° articoli: 17

- ❑ [Art. 1](#) [Oggetto](#)
- ❑ [Art. 2](#) [Abitazione principale](#)
- ❑ [Art. 3](#) [Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali.](#)
- ❑ [Art. 4](#) [Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali.](#)
- ❑ [Art. 5](#) [Unità immobiliari sfitte tenuta a disposizione](#)
- ❑ [Art. 6](#) [Esenzione per gli immobili utilizzati da enti non commerciali](#)
- ❑ [Art. 7](#) [Determinazione del valore delle aree edificabili](#)
- ❑ [Art. 8](#) [Immobili di interesse storico ed artistico](#)
- ❑ [Art. 9](#) [Riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili](#)
- ❑ [Art.10](#) [Versamenti](#)
- ❑ [Art.11](#) [Differimento dei termini per i versamenti](#)
- ❑ [Art.12](#) [Rateizzazione/Dilazione avvisi di accertamento/liquidazione](#)
- ❑ [Art.13](#) [Rimborsi](#)
- ❑ [Art.14](#) [Potenziamento Ufficio tributi - Accertamento con adesione](#)
- ❑ [Art.15](#) [Ravvedimento operoso](#)
- ❑ [Art.16](#) [Riscossione](#)
- ❑ [Art.17](#) [Norme finali.](#)

Art. 1 **Oggetto**

1. Il Comune di Villanova d'Albenga, nell'intento di semplificare l'applicazione del disposto di alcuni articoli del DLgs. n. 504/92 e nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli art. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa, emana il presente regolamento attuativo dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

2. Ai fini del presente regolamento, per titolare si intende il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento.

Art. 2 **Abitazione principale**

1. Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nella quale il titolare dimora abitualmente con i suoi familiari, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Art. 3 **Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali.**

1. Sono equiparate all'abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all'AIRE presso il Comune, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione risulti stabilmente a loro disposizione.

c) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e in linea collaterale entro il secondo grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza anagrafica.

d) le abitazioni concesse in locazione a persone iscritte nei registri anagrafici con contratto regolarmente registrato.

2. Per poter fruire delle agevolazioni di cui al precedente comma, il titolare deve dare la comunicazione mediante dichiarazione di cui all'art. 10 del DLgs. 504/92.

Art. 4

Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali.

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni e detrazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritti in catasto, gli immobili qualificabili come pertinenze.

2. Sono pertinenze le unità immobiliari destinate, ed effettivamente utilizzate in modo durevole, a servizio dell'abitazione principale, se classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di una per ogni categoria e ubicate nello stesso numero di mappale dell'abitazione principale.

3. Sono altresì riconosciute quali pertinenze, le unità immobiliari di cui al precedente punto 2 anche se ubicate in mappale diverso da quello dell'abitazione principale, purché nel territorio comunale, a condizione che sia resa all'Ufficio Tributi, una dichiarazione di cui alla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante la natura della pertinenza ed il suo identificativo catastale.

4. Non sono assimilabili alle pertinenze gli immobili di superficie superiore a quella dell'abitazione principale.

5. L'assimilazione opera quando il titolare, anche parziale, dell'abitazione principale è il titolare, anche parziale, della pertinenza.

6. Per le pertinenze, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del DLgs. n. 504/92, spetta per l'importo che non ha trovato capienza nell'imposta dell'abitazione principale.

7. Ad ogni altro effetto, resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate.

8. Per usufruire delle agevolazioni e della detrazione, il contribuente deve provvedere alla dichiarazione di cui all'art. 10 del DLgs 504/92.

Art. 5

Unità immobiliari sfitte tenuta a disposizione.

1. Per unità immobiliari sfitte si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione, o concessi in uso gratuito, ai sensi dell'art. 3 lett. c), da almeno due anni.

Art. 6

Esenzione per gli immobili utilizzati da enti non commerciali

1. L'esenzione dall'ICI, prevista all'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento dall'ente non commerciale di cui all'art. 87, comma 1, lettera C) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'esenzione deve essere comunicata mediante dichiarazione di cui all'art. 10 del DLgs 504/92.

Art. 7

Determinazione del valore delle aree edificabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli eventualmente deliberati periodicamente dalla Giunta comunale.
2. Le deliberazioni, se adottate entro il 30 aprile, hanno effetto già per l'anno in corso e proseguono la loro validità per gli anni successivi, fino a nuova delibera.

Art. 8

- Immobili di interesse storico ed artistico.

1. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 01.06.1939, n. 1089 e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando i moltiplicatori, di cui all'art. 5 comma 2 del DLgs. n. 504/92, alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A, la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a metri quadri 18.

Art. 9

- Riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione al 50 per cento dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 504/92, sono considerati inagibili o inabitabili, i fabbricati non abitati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo, diretti alla loro ristrutturazione, conservazione, ammodernamento o miglioramento. La riduzione dell'imposta, nella misura del 50 per cento, si applica dalla data di presentazione, all'ufficio tributi, della dichiarazione sostitutiva (Legge 04.01.1968, n. 15) attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità ai fini del presente articolo ovvero dalla data di richiesta della perizia da effettuarsi a cura dell'ufficio tecnico comunale, a spese del richiedente.

Del cessato diritto alla riduzione d'imposta deve essere data tempestiva comunicazione all'ufficio tributi.

Art. 10

Versamenti.

1. L'imposta è, di norma, versata autonomamente da ogni soggetto passivo per la propria quota di possesso. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta risulti complessivamente assolta.

2. Previo consenso scritto dei contitolari interessati, si può considerare il versamento in eccesso effettuato da un contitolare per conto degli altri, relativo all'immobile posseduto in contitolarità. In tal caso l'ufficio non procede al rimborso in favore del contitolare versante l'imposta in eccesso, né a recuperi nei confronti degli altri per la parte pagata in difetto.

Art. 11

- Differimento dei termini per i versamenti.

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. o) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446:

- a) i termini di pagamento dell'imposta da parte degli eredi, per conto del de cuius, sono differiti di sei mesi.
- b) nel caso di calamità naturali di gravi entità, la Giunta Comunale può stabilire il differimento del termine dei versamenti, per un periodo non superiore a mesi dodici.

I mappali interessati dal provvedimento saranno individuati dall'ufficio tecnico comunale e portati a conoscenza dei contribuenti con ogni mezzo.

Art. 12

Rateizzazione/Dilazione avvisi di accertamento/liquidazione.

Per i versamenti I.C.I. relativi ad avvisi di accertamento/liquidazione, il contribuente che si trova in particolari situazioni di disagio, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per effettuare il versamento in unica soluzione, a pena di inammissibilità, può presentare motivata richiesta di rateizzazione, in massimo di 4 rate, senza interessi, del debito tributario.

La suddetta istanza dovrà essere debitamente documentata e motivata, cosicché la Giunta Comunale possa valutare la situazione e dare opportune disposizioni all'Ufficio Tributi.

Qualora l'istanza venisse accolta, l'Ufficio Tributi dovrà trasmettere all'interessato entro il termine di 30 giorni prima della scadenza per effettuare il versamento in unica soluzione, il provvedimento di deroga dei termini ordinari di pagamento, citando la delibera autorizzativa di Giunta, con un prospetto indicante gli importi e le varie scadenze accordate, nonché i bollettini già opportunamente compilati.

Art. 13

- Rimborsi

1. Il diritto al rimborso, per le somme versate in eccesso, si estingue entro il termine perentorio di tre anni dalla data dei versamenti ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato, con atto di cui all'art. 11 comma 2 del DLgs. n. 504/92.
2. Il Comune provvede al rimborso entro 60 giorni dalla richiesta o dalla data in cui risultano in suo possesso tutti gli elementi utili all'accertamento del diritto.
3. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi di cui all'art. 13 del DLgs. n. 504/92 dalla data dell'istanza di rimborso ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. Non si fa luogo a rimborso per importi d'imposta inferiori o uguali a € 16,00.
5. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il termine triennale di cui al comma 1:
 - a) fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso;

b) fino alla prescrizione dei termini di cui all'art. 11 comma 1 del DLgs. n. 504/92, qualora siano prorogati oltre quello di cui al presente comma 1.

Art. 14

- Potenziamento Ufficio tributi - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 59 comma I lett. p) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, una percentuale delle somme derivanti dall'attività di controllo determinata dalla Giunta Comunale, è destinata al potenziamento del Servizio tributi.

Le risorse sono utilizzate per le seguenti attività:

- a) sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei supporti tecnologici;
- b) perfezionamento dell'attività di accertamento, mediante collegamenti con archivi informatici, interni ed esterni all'Ente;
- c) attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto agli uffici tributari, tramite appositi progetti-obiettivo o strumenti analoghi normativamente previsti. I criteri di attribuzione dei compensi sono regolati dalla contrattazione decentrata.

2. Si applica, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19.06.97, n. 218.

Art. 15

- Ravvedimento operoso.

1. Il contribuente che intende avvalersi del ravvedimento operoso di cui al DLgs. n. 472/97, sostituito dal DLgs. n. 203/98, dovrà produrre, entro 30 giorni dal versamento pena inammissibilità, idonea comunicazione con l'indicazione degli immobili e loro elementi oggetto del provvedimento.

Art. 16

- Riscossione

1. La riscossione dell'imposta sia per autotassazione che a seguito delle verifiche di cui all'art. 11 del DLgs. n. 504/92 sono effettuate, anche congiuntamente, mediante:

- a) versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune;
- b) versamento su conti correnti postali intestati ai concessionari della riscossione.

2. La riscossione coattiva, di cui all'art. 12 del DLgs. n. 504/92, è effettuata mediante ruolo o procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 17

- Norme finali.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.